

Italinforma

1 / Anno IX / Gennaio 2020

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

PROGRAMMA FORMATIVO ITAL 2020: AL SERVIZIO DELLE PERSONE

Intervista al Direttore generale Ital Maria Candida Imburgia

Anche quest'anno, il primo atto programmatico dell'Ital è stato quello della definizione del Programma formativo 2020. Si tratta di un documento analitico, che traccia le linee fondamentali dell'attività di formazione del Patronato della Uil. Una scelta che, ormai da tempo, connota un'impostazione strategica indispensabile per un servizio sempre più efficiente ai cittadini e alle persone. Ne parliamo, come di consueto, con il Direttore generale, Maria Candida Imburgia.

Direttore, quali sono le ragioni e gli obiettivi di questo nuovo Programma?

Fornire un servizio di assistenza e tutela di qualità è uno degli obiettivi prioritari dell'Ital. Ecco perché daremo ancora impulso alla formazione, puntando a un costante aumento degli standard sia qualitativi che quantitativi della nostra attività. Abbiamo confermato tutti quei progetti già attuati nei precedenti anni con ottimi risultati. In particolare, abbiamo stabilito di dare continuità all'incontro trimestrale con i coordinatori regionali presso la sede dell'Ital, alle web conferenze di aggiornamento per i responsabili provinciali ed estero, al progetto Operatori al centro e agli interventi formativi ad hoc su richiesta dei territori. Anche per quest'anno, poi, organizzeremo la Conferenza formativa e l'appuntamento per la Consulta dei legali e proseguiamo nel percorso della formazione specialistica.

Come sarà attuato il Programma formativo?

La formazione punterà sia ad approfondire le novità normative introdotte nei vari campi di interesse dell'azione dell'Ital sia ad un consolidamento delle conoscenze che sono alla base del nostro lavoro. Sarà erogata sia in aula sia a distanza e coinvolgerà tutte le aree interessate, dall'Assistenza e tutela alla Salute e sicurezza, dall'Immigrazione all'area Ced e a quella Internazionale. Insomma, il Programma formativo permeerà tutta la nostra azione quotidiana e ci accompagnerà costantemente nel nostro percorso perché, come recita il versetto che abbiamo riportato nella copertina del documento sulla formazione, bisogna rafforzare le radici per avere frutti migliori.



PREVIDENZA

Rinnovo delle pensioni e prestazioni assistenziali per il 2020

Calendario dei pagamenti delle pensioni nel 2020

ASSISTENZA

Bilancio 2020: incremento risorse disabilità e altro

Legge di bilancio 2020: natalità e famiglie

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2020

Dipendenti agricoli: domande di disoccupazione e ANF entro il 31 marzo

Importi delle indennità antitubercolari per il 2020

INPS: cinque mesi di congedo di maternità dopo il parto

SALUTE E SICUREZZA

Infortunio sul lavoro: imprudenza del lavoratore e responsabilità del datore

LAVORO

Cassazione: permessi per allattamento e attribuzione buoni pasto

SCHEDE LEGGE DI BILANCIO 2020

◀ **La tradizionale riunione trimestrale dei coordinatori regionali dell'Ital, svoltasi nel mese di gennaio, è stata un'occasione proprio per lanciare il nuovo Programma formativo. Che connotazione ha avuto questo primo incontro del nuovo anno?**

Si è trattato, come sempre, di un'occasione di confronto in merito ad alcune importanti esperienze tecnico-operative tra il territorio e lo staff della sede nazionale. In particolare, abbiamo programmato l'attività formativa e organizzativa dei prossimi mesi, con uno specifico riferimento alle novità della Legge di bilancio. In questo ambito, sono tanti i temi che saranno oggetto di approfondimento: dalla proroga dell'Ape sociale a quella per l'Opzione donna, dal bonus bebè a quello per l'asilo nido, dal congedo parentale alla costituzione del bonus per il latte artificiale.

Su questi temi, avete predisposto anche del materiale informativo?

Abbiamo messo a disposizione delle strutture territoriali una serie di volantini e pieghevoli che riassumono i contenuti di questi provvedimenti e che possono essere utili per l'attività di informazione della cittadinanza. Anche quest'anno, è nostra intenzione raggiungere nuovi e importanti traguardi avendo, sempre, al centro della nostra attenzione la tutela e l'assistenza dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, degli immigrati e degli emigranti. E il primo servizio che un Patronato deve offrire è proprio quello di informare le persone dei loro diritti, nel modo più semplice e diretto possibile.

Tra i primi impegni concreti del nuovo anno, c'è stato anche quello sul fronte della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Insieme alla Uil, l'Ital ha organizzato un convegno sul tema dell'amianto. Cosa bisogna fare per affrontare e risolvere questo problema?

C'è ancora molta strada da percorrere per risolvere definitivamente questa drammatica vicenda. Il problema è che la legge 257, pur avendo proibito l'estrazione e l'utilizzazione dell'amianto, non ha stabilito i tempi per la rimozione e lo smaltimento di quanto già messo in opera. Ebbene, il primo dovere del Patronato è quello di esercitare un'azione di consulenza nei confronti dei cittadini che, per diverse ragioni, possono ancora subire conseguenze dall'esposizione all'amianto. Per adempiere a questo compito, il primo passo necessario è formare i nostri operatori per metterli in condizione di offrire un servizio a tutti coloro che non sono informati, non sono protetti e non sanno come affrontare questa problematica. Peraltro, la legge prevede dei benefici previdenziali e, inoltre, il Fondo delle vittime per l'amianto ha anche dato un contributo molto importante, ma i problemi continuano a persistere. Il nostro compito di Patronato, dunque, deve essere quello di tutelare il diritto alla salute, come diritto prioritario. E in questo solco si colloca il nostro impegno anche sul fronte della salute e sicurezza, al servizio dei lavoratori e delle persone.

PREVIDENZA

Rinnovo delle pensioni e prestazioni assistenziali per il 2020

L'INPS (circ. n. 147/2019) rende noti i nuovi importi delle pensioni e dei trattamenti assistenziali per il 2020.

A seguito del Decreto interministeriale pubblicato a novembre 2019, comunica che il tasso di inflazione definitivo per il 2019 è stato confermato nella misura dell'1,1%, mentre quello previsionale dal 1° gennaio 2020 è stato valutato in misura pari allo 0,4%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Oltre a riportare le modalità di rivalutazione, per il 2020, dei trattamenti pensionistici, secondo le diverse fasce stabilite, l'Istituto indica i seguenti importi provvisori dal 1° gennaio 2020: trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi di 515,07 € (annuo 6.695,91 €); assegno vitalizio di 293,60 € (annuo 3.816,60 €). Inoltre, importo della pensione sociale di 378,95 € (annuo 4.926,35 euro) e assegno sociale di 459,83 € (annuo 5.977,79 €) con i limiti reddituali massimi personali e coniugali.

Si ricorda che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

La misura della perequazione previsionale per l'anno 2020, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente, passa da 517,84 € all'importo di 520,29 €. La prestazione è indipendente dal reddito.



Importi e limiti di reddito per l'anno 2020

Tipo provvidenza	Importo mensile		Limite di reddito annuo	
	2019	2020	2019	2020
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati	€ 308,93	€ 310,17	€ 16.814,34	€ 16.982,49
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati	€ 285,66	€ 286,81	€ 16.814,34	€ 16.982,49
Pensione ciechi civili parziali	€ 285,66	€ 286,81	€ 16.814,34	€ 16.982,49
Pensione invalidi civili totali	€ 285,66	€ 286,81	€ 16.814,34	€ 16.982,49
Pensione sordomuti	€ 285,66	€ 286,81	€ 16.814,34	€ 16.982,49
Assegno mensile invalidi civili parziali	€ 285,66	€ 286,81	€ 4.906,72	€ 4.926,35
Indennità mensile frequenza minori	€ 285,66	€ 286,81	€ 4.906,72	€ 4.926,35
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	€ 921,13	€ 930,99	Nessuno	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	€ 517,84	€ 520,29	Nessuno	Nessuno
Indennità comunicazione sordomuti	€ 256,89	€ 258,00	Nessuno	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimalisti	€ 210,61	€ 212,43	Nessuno	Nessuno
Indennità drepanocitosi o talassemia major	€ 513,01	€ 515,07	Nessuno	Nessuno
Ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita	€ 212,01	€ 212,86	€ 8.083,89	€ 8.164,73

Calendario dei pagamenti delle pensioni nel 2020

Nel 2020, i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancario di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancaria, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancario.

Si riporta, di seguito, il calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2020.

Mese	Poste Italiane	Istituti di credito
Gennaio	3	3
Febbraio	1	3
Marzo	2	2
Aprile	1	1
Maggio	2	4
Giugno	1	1
Luglio	1	1
Agosto	1	3
Settembre	1	1
Ottobre	1	1
Novembre	2	2
Dicembre	1	1

ASSISTENZA

Bilancio 2020: incremento risorse disabilità e altro

La legge di Bilancio 2020 prevede incrementi di diversa entità per alcuni Fondi specifici riguardanti le persone con disabilità e per la non autosufficienza, che di seguito riportiamo.

È stato istituito il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per il 2021 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2022. Inoltre: il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020; il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per incentivare l'assunzione di persone con disabilità, è aumentato di 5 milioni nel 2020; il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è elevato di 2 milioni, sempre solo per il 2020. Il Fondo si propone di garantire un piano di assistenza quando viene a mancare il supporto di genitori e familiari.

Altri contributi sono dovuti anche all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e in favore dell'Ente nazionale sordi. Infine, si segnala che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per il 2021 e di 3 milioni di euro per il 2022.

Legge di bilancio 2020: natalità e famiglie

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304/2019, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

Riportiamo alcune misure che interessano la famiglia e l'infanzia, alcune del tutto nuove, altre prorogate per l'anno in corso con modificazioni.

Aumenta la durata del **congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti** da 5 a 7 giorni, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ai quali si può aggiungere, come era già previsto, un ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione della madre.

È stato prorogato l'**assegno di natalità** (c.d. Bonus bebè) per i bambini nati o adottati nel 2020, corrisposto per la durata di un anno. Il bonus verrà esteso a tutti, variando in base al valore dell'ISEE minorenni. L'importo sarà pari a: a) 1.920 euro all'anno qualora il reddito del nucleo familiare non sia superiore a 7.000 euro annui (ISEE); b) 1.440 euro annui per un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro annui per un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro. È confermata la maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020. L'importo del bonus bebè varia in base al valore dell'ISEE minorenni.

Per confermare il diritto al Bonus bebè è necessario richiedere l'ISEE 2020.

Inoltre, il **"Bonus nido" è stato incrementato** e rimodulato su fasce ISEE. Pertanto, sarà corrisposto nella misura di 3.000 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro, e di 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

Una novità consiste nell'erogazione di un **contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno** alle madri che non possono allattare, in quanto affette da particolari patologie, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita. Le misure attuative verranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2020

Dal 1° gennaio 2020 sono rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e delle quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. Lo comunica l'INPS con circolare n. 3 del 9 gennaio 2020, precisando che sono state aggiornate le relative tabelle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Sul sito www.italuil.it, nella sezione "trattamenti di famiglia", è possibile consultare le tabelle aggiornate.

Dipendenti agricoli: domande di disoccupazione e ANF entro il 31 marzo

Si ricorda che entro il 31 marzo 2020 devono essere presentate, a pena di decadenza, le domande di indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2019.

Assieme a tali istanze possono essere inoltrate, sempre con modalità telematica, anche quelle di Assegno al Nucleo Familiare.



Importi delle indennità antitubercolari per il 2020

Sono stati aggiornati dall'INPS gli importi delle indennità antitubercolari per l'anno in corso.

Con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2020, l'Istituto comunica in via previsionale i valori delle prestazioni relative al 2020 e in via definitiva quelle per il 2019. Le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all'1,1% dal 1° gennaio 2019.

Si rammenta che le prestazioni antitubercolari sono indennità integrative e sostitutive della retribuzione erogate dall'INPS al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (anche se non assicurati INPS) in caso di malattia tubercolare.

È sufficiente che l'assicurato faccia valere un solo anno di contribuzione (52 settimane) versata in tutta la sua vita di lavoro, per poter conseguire il diritto per sé e per i suoi familiari alle prestazioni.

Hanno diritto alle prestazioni, oltre gli assicurati e i loro familiari, anche i pensionati e i titolari di rendita e i loro familiari.

Importi per le indennità antitubercolari validi per il 2019 e per il 2020

Indennità	1° gennaio 2019 dato definitivo	1° gennaio 2020 dato provvisorio
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati	€ 13,43	€ 13,48
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/75	€ 6,71	€ 6,74
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)	€ 22,38	€ 22,47
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 419/75 (giornaliera)	€ 11,19	€ 11,23
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)	€ 90,32	€ 90,68

INPS: cinque mesi di congedo di maternità dopo il parto

Alla lavoratrice in gravidanza è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente (quando previsto nel luogo di lavoro) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.

Tale disposizione, prevista nella legge di Bilancio 2019, è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e aggiunge un ulteriore comma all'art. 16 del D.Lgs. n.151/2001 (tutela maternità/paternità), in alternativa al normale congedo di maternità.

Ad un anno di distanza l'INPS (circ. n. 148 del 12 dicembre 2019) fornisce indicazioni sui requisiti e le modalità per presentare la domanda.

La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l'assenza di rischi per la salute fino alla data presunta del parto ovvero "fino all'evento del parto" qualora dovesse avvenire in data successiva.

Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla medesima data, e per i successivi cinque mesi.

Nella circolare vengono riportate una serie di casistiche circa la compatibilità o meno di determinate situazioni con detta facoltà o che comportano un diverso inizio del congedo di maternità. Ad esempio, l'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell'inizio del congedo di maternità ante partum.

Per avvalersi di tale opzione la lavoratrice dovrà presentare la domanda di maternità, solo in via telematica, prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità), accedendo direttamente al sito dell'Istituto o tramite Patronato. Sono fornite indicazioni anche riguardo la trasmissione della documentazione sanitaria.

SALUTE E SICUREZZA

Infortunio sul lavoro: imprudenza del lavoratore e responsabilità del datore

La Corte di Cassazione afferma che non sussiste concorso di colpa del lavoratore nel verificarsi dell'infortunio occorsogli, pur in presenza di un suo comportamento astrattamente non rispettoso di regole cautelari, qualora la causa dell'evento sia individuabile nella mancata adozione, da parte del datore, di forme tipiche o atipiche di prevenzione, la cui osservanza avrebbe consentito di impedire con significativa probabilità l'evento.

Questo il principio sancito con la sentenza n. 30679/2019, riguardo il caso di un lavoratore che, nonostante fosse stato avvertito da una persona mandata dal datore che il lavoro doveva essere rinviato ad altra data, aveva proceduto ugualmente allo smontaggio di un capannone, subendo un infortunio a causa del crollo della struttura.

Contrariamente a quanto riteneva la Corte di Appello, che a determinare l'evento avesse concorso in via preponderante l'imprudenza del dipendente nell'aver deciso di svolgere il lavoro nonostante le indicazioni contrarie ricevute, la Cassazione precisa che il datore di lavoro è tenuto a proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l'imprudenza e la negligenza di quest'ultimo.

In estrema sintesi, si legge nella Sentenza che al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, "se nella catena causale che interviene a determinare l'infortunio si evidenzino comportamenti incauti del lavoratore che possono riconnettersi in modo diretto all'inosservanza di specifici doveri informativi (o formativi) datoriali, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, quel comportamento non vi sarebbe stato, non è possibile, sempre alla luce degli effetti che dispiega il principio di prevenzione, addossare al lavoratore, sotto il medesimo e specifico profilo, una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento datoriale."

LAVORO

Cassazione: permessi per allattamento e attribuzione buoni pasto

La Corte di Cassazione (sent. n. 31137/2019) afferma alcuni principi riguardo l'attribuzione dei buoni pasto per le lavoratrici che usufruiscono dei permessi per allattamento, che possono essere concessi solo quando si raggiungono le ore di lavoro giornaliero indicate dalla contrattazione collettiva.

La Corte precisa anche che "non vi è una incompatibilità assoluta tra la spettanza dei buoni pasto e la fruizione dei permessi per allattamento, ma tale spettanza dipende dalla ricorrenza in concreto dei relativi presupposti, a partire dall'osservanza di un orario effettivo praticato dall'interessata/o superiore a quello previsto per fruire della pausa".

Il caso esaminato riguarda una dipendente della Agenzia delle Dogane (settore della pubblica amministrazione) che ne chiedeva il pagamento per i giorni in cui aveva goduto delle ore di riposo per allattamento, non raggiungendo in tal modo le 6 ore giornaliere di attività previste dal CCNL, per maturare il diritto alla pausa e all'attribuzione del "buono pasto".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice, equiparando le ore di permesso per allattamento alle ore di effettiva presenza in ufficio, la Cassazione ritiene che il richiamo effettuato all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 non abbia rilievo, in quanto detta equiparazione vale esclusivamente ai fini della durata e della retribuzione.

La Corte ricorda che l'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".

Tale norma trova riscontro nel CCNL del 2004 del Comparto Agenzie fiscali che fissa le condizioni per la spettanza dei buoni pasto.

Si legge nella sentenza che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e tale effettuazione, a sua volta presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva). Ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che osservano in concreto un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore.



LEGGE DI BILANCIO 2020

APE SOCIALE

È una misura di flessibilità in uscita che consente di anticipare il pensionamento. L'indennità ha natura sperimentale ed è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

	CATEGORIE INTERESSATE	ETÀ	REQUISITI CONTRIBUTIVI	NOTE
- Almeno 63 anni di età. - Almeno 30 o 36 anni di contributi, in base alla categoria di appartenenza. - Non titolarità di pensione diretta in Italia e all'estero. - Cessazione dell'attività lavorativa. <i>L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione nel limite massimo di 1.500 euro lordi.</i>	Disoccupati che hanno terminato l'ammortizzatore sociale da almeno 3 mesi.	63 anni	30 anni	Per le donne con figli sconto fino a due anni di contributi.
	Soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente convivente con "handicap in situazione di gravità".		30 anni	Il lavoro gravoso deve essere stato svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni.
	Invalidi con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento della invalidità civile.		30 anni	
	Lavoratori appartenenti ad una della 15 categorie di lavoratori addetti a mansioni cosiddette gravose.		36 anni	

COME CAMBIA NEL 2020

La Legge di bilancio 2020 prevede la proroga dell'APE Sociale che viene quindi estesa anche ai soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2020 nelle condizioni previste dalla legge. Restano immutati i requisiti, le condizioni e le prassi per l'ottenimento del beneficio.

Possiedi i requisiti necessari? Vuoi saperne di più?
Vieni nei nostri uffici per avere tutte le risposte e l'aiuto che ti occorre anche per:

• QUOTA 100 • PENSIONE ANTICIPATA • LAVORATORI PRECOCI • OPZIONE DONNA • USURANTI

Trova l'ufficio più vicino a te sul nostro sito www.italuil.it



LEGGE DI BILANCIO 2020

OPZIONE DONNA

È una particolare modalità di pensionamento anticipato (cd. opzione donna) che consente alle lavoratrici di accedere al pensionamento con requisiti più bassi rispetto alle regole ordinarie, ma con un calcolo della pensione effettuato interamente con il metodo contributivo.

COME CAMBIA NEL 2020

La Legge di Bilancio ha esteso la platea delle donne che possono beneficiarne. L'estensione riguarda le lavoratrici nate nell'anno 1961, se dipendenti, e nell'anno 1960, se lavoratrici autonome, a condizione, per entrambe, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 2019 anche il requisito contributivo di 35 anni utili per il diritto.

	LAVORATRICI DIPENDENTI	LAVORATRICI AUTONOME
Requisito contributivo	35 anni	35 anni
Requisito anagrafico	58 anni	59 anni
Requisito mobile	12 mesi	18 mesi

Possiedi i requisiti necessari? Vuoi saperne di più?
Vieni nei nostri uffici per avere tutte le risposte e l'aiuto che ti occorre anche per:

• QUOTA 100 • APE SOCIALE • PENSIONE ANTICIPATA • LAVORATORI PRECOCI • USURANTI

Trova l'ufficio più vicino a te sul nostro sito www.italuil.it



LEGGE DI BILANCIO 2020

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

È un meccanismo di rivalutazione delle pensioni assistenziali e previdenziali erogate dagli enti di previdenza italiani. L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilisce il valore di riferimento per la stima dell'aumento da applicare alle pensioni, calcolato dapprima in forma di indice provvisorio e, a seguire, in via definitiva come indice da congruare a inizio anno.

IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL 2020

La Legge di bilancio ha modificato il meccanismo introdotto con la precedente norma transitoria, portando l'indice di rivalutazione al 100% per le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo. Per le pensioni di importo complessivo superiore, vengono confermate le percentuali previste dall'attuale disciplina transitoria:

IMPORTO PENSIONE

Fino a 4 volte il trattamento minimo
Tra 4 e 5 volte il trattamento minimo
Tra 5 e 6 volte il trattamento minimo
Tra 6 e 8 volte il trattamento minimo
Tra 8 e 9 volte il trattamento minimo
Superiore a 9 volte il trattamento minimo

RIVALUTAZIONE

100%

77%

52%

47%

45%

40%

A partire dal 2022 verrà ristabilito il vecchio sistema di perequazione per fasce d'importo di pensione.

PER LE FASCE DI IMPORTO

Fino a 4 volte il trattamento minimo
Da 4 a 5 volte il trattamento minimo
Superiore a 5 volte il trattamento minimo

RIVALUTAZIONE

100%

90%

75%

WWW.ITALUIL.IT



LEGGE DI BILANCIO 2020

ASSEGNO DI NATALITÀ (CD. BONUS BEBÈ)

È un'indennità mensile destinata alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo e viene corrisposta fino al primo anno di vita del bambino o per un anno dalla sua entrata in famiglia, in caso di adozione o affido.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Il genitore:

- Cittadino italiano.
- Cittadino di un altro paese dell'Unione Europea.
- Extracomunitario in possesso del permesso lungo soggiornanti.
- Titolare di permesso di soggiorno per asilo politico e protezione sussidiaria.

COME CAMBIA NEL 2020

L'Assegno di natalità, per i figli nati o adottati nel 2020, è riconosciuto a tutte le famiglie, indipendentemente dal reddito, e varia in base al valore "ISEE minorenni".

L'importo è pari a:

- 1.920 euro annui, per famiglie con ISEE fino a 7.000 euro.
- 1.440 euro annui, per famiglie con ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
- 960 euro annui, per famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.

Per i figli successivi al primo gli importi vengono aumentati del 20%.

WWW.ITALUIL.IT



LEGGE DI BILANCIO 2020

BONUS ASILO NIDO E FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

È un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Il genitore:

- Cittadino italiano.
- Cittadino di un altro paese dell'Unione Europea.
- Extracomunitario in possesso del permesso lungo soggiornanti.
- Titolare di permesso di soggiorno per asilo politico e protezione sussidiaria.

COME CAMBIA NEL 2020

Il Bonus nido è stato incrementato e rimodulato su fasce ISEE.

L'importo è pari a:

- 3.000 euro, per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro
- 2.500 euro, per famiglie con ISEE tra i 25.000 euro e i 40.000 euro
- 1.500 euro, per famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro

WWW.ITALUIL.IT



LEGGE DI BILANCIO 2020

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ

È un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dipendente, rivolta ai padri lavoratori, padri adottivi o affidatari, da fruire in occasione della nascita o dell'entrata in famiglia di un figlio. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

COME CAMBIA NEL 2020

Per i figli nati o adottati nel 2020, il congedo obbligatorio di paternità è stato elevato a 7 giorni, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del bambino adottato.

Viene confermato, inoltre, che il padre potrà astenersi in modo facoltativo per un giorno ulteriore, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante (congedo di maternità).

WWW.ITALUIL.IT